



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

IL PRESIDENTE



Ai Signori
PRESIDENTI
degli **O.D.C.E.C.**

= COMUNICAZIONE E-MAIL =

Oggetto: **Obblighi assicurativi e contributivi dei soci delle Società tra Professionisti.**

Caro Presidente,

il 30 luglio scorso è intervenuta l'approvazione ministeriale (G.U. 192 del 20/08/2014) della delibera con la quale la Cassa ha disciplinato, per i Dottori Commercialisti soci di Società tra Professionisti, i conseguenti aspetti previdenziali e contributivi non già previsti dalle disposizioni generali di riferimento, indipendentemente dall'Albo o dal Registro al quale risultino iscritte le STP.

In particolare:

- 1) L'obbligo di iscrizione alla CNPADC insorge dal possesso concomitante del requisito di iscrizione all'albo professionale e della qualifica di socio della STP (o dell'esercizio professionale in forma individuale e/o associata se precedenti), in assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria. Per i Dottori Commercialisti che prima del 30/7/2014 abbiano svolto l'attività professionale esclusivamente mediante STP, il termine di 6 mesi per presentare regolare domanda di iscrizione alla Cassa è fissato al 30/1/2015.
- 2) Il reddito netto professionale da comunicare per il calcolo del contributo soggettivo è determinato sommando all'eventuale reddito professionale prodotto individualmente e/o in associazione professionale, la quota di reddito prodotto dalla STP ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci. Termini e modalità sono quelli ordinariamente previsti dalla CNPADC.
- 3) Il volume di affari complessivo da comunicare per il calcolo del contributo integrativo è determinato sommando all'eventuale volume di affari ai fini IVA prodotto individualmente e/o in associazione professionale, l'ammontare pari al volume d'affari complessivo della STP (al netto della contribuzione integrativa) moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al Dottore Commercialista stesso. L'eventuale percentuale di partecipazione agli utili di soci non professionisti deve essere riproporzionata sulle quote dei soci professionisti.



CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La maggiorazione deve essere riversata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali. Termini e modalità sono quelli ordinariamente previsti dalla CNPADC.

Sul sito della Cassa www.cnpadc.it sono presenti tutte le informazioni utili in relazione a tale argomento. In ogni caso è disponibile il servizio di consulenza al numero verde 800-545130.

Ti chiedo, cortesemente, di circolarizzare questa informativa ai Dottori Commercialisti iscritti all'Ordine da Te presieduto e, nelle more della implementazione di uno specifico servizio telematico, di far comunicare alla Cassa a mezzo PEC (ufficio.anagrafico@pec.cnpadc.it) l'elenco delle STP iscritte all'Ordine stesso, anche con l'indicazione dei seguenti dati (se disponibili):

denominazione o ragione sociale, forma giuridica, oggetto professionale (con specifica se unico o prevalente), sede legale, data di costituzione, data di iscrizione al Registro/Albo, Codice Fiscale, P. IVA, decorrenza P. IVA, nominativo del legale rappresentante, codice fiscale del legale rappresentante, nominativi dei soci dottori commercialisti, codice fiscale dei soci dottori commercialisti, contatti (tel., pec, mail).

RingraziandoTi fin d'ora per la Tua collaborazione, Ti invio i miei più cordiali saluti.

Renzo Guffanti